

**COMUNE DI FIORANO CANAVESE**

COPIA

**DELIBERAZIONE N. 12**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

L'anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di febbraio, alle ore dodici e minuti zero nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. MARCHESIN Lamberto - Sindaco	Sì
2. STRAZZA Antonella - Vice Sindaco	Sì
3. LOVISETTI Domenico Fabrizio - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signora **Dr.ssa Elena ANDRONICO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MARCHESIN Lamberto**, Sindaco pro-tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## DELIBERAZIONE G.C. N° 12 DEL 19/02/2021

Approvazione tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

\*\*\*\*\*  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e dell'art.147bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012, vengono espressi i seguenti pareri dai responsabili dei servizi, rispettivamente:

alla regolarità amministrativa : favorevole.

Il responsabile del servizio  
(f.to Dr.ssa Elena ANDRONICO)

alla regolarità contabile : favorevole.

Il responsabile del servizio  
(f.to rag. MORENA Cecilia)

alla regolarità tecnica: favorevole

Il responsabile del servizio  
(f.to geom. Simone VIVIAN)

\*\*\*\*\*

### LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

**Visto, altresì,** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 che prevede il differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

**Visto** l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**Considerato** che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

**Considerato, altresì**, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

**Premesso** che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

**CONSIDERATO che:**

- l'art. 42, c. 2, lettera f) del TUEL prevede in capo al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

- con deliberazione n. 4 del 18/01/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

**Preso** atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

**Visti** il regolamento istitutivi del nuovo canone ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie,

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

**Verificato** che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 763 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00 tariffa

standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60 tariffa base

annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00

tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60

**Valutato** di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

**Valutato** di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

**Considerata** pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Dato atto** che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dal regolamento istitutivo dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

**Visto** l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

**Vista** la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Visti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Con votazione unanime resa in forma palese dagli aventi diritto;

## **D E L I B E R A**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le tariffe per l'anno 2021 del nuovo Canone istituito ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione.

**Inoltre, di riconoscere** alla presente deliberazione l'immediata esecutività stante l'entrata in vigore delle tariffe il prossimo 1° gennaio 2021.

Inoltre, con separata votazione unanime, di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 134 comma 4.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
( F.to MARCHESIN Lamberto )

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to Dr.ssa Elena ANDRONICO )

---

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI  
(ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 05/03/2021 giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to Dr.ssa Elena ANDRONICO )

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

REG. PUBBL. N° 88

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 05/03/2021

Fiorano Canavese li 05/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to Dr.ssa Elena ANDRONICO )

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesata Deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 in data 19-feb-2021.

Fiorano Canavese li

IL SEGRETARIO COMUNALE

---